STATUTO ORGANICO PER LA SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO FRA...

STATUTO ORGANICO

PER LA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAJ

IN

CURTATONE

IL COMITATO PROMOTORE
Collini Giuseppe
Cominelli Andrea
Panizza Probo
Botti Vincenzo

MANTOVA
TIPOGRAFIA MONDOVÌ
1870.

Scopo della Società e suo ordinamento

È istituita in Curtatone una Società di mutuo soccorso degli operai sotto la tutela e l'osservanza dello Statuto del Regno e precisamente dell'art. 32.

Suo scopo è la fraterna unione delle varie classi il reciproco rispetto ed il soccorso fra i soci specialmente in caso di malattia ed il progressivo miglioramento materiale, intellettuale e morale degli operai.

Dei Soci

Art. 1. I soci sono distinti in due classi:

I. Soci effettivi che pagano ed hanno diritto ai sussidj — II. Soci contribuenti onorarj che pagano ma non hanno diritto a sussidj.

Art. 2. I soci effettivi sono tutti coloro che attendono personalmente ad un'arte, industria, o mestiere con cui provvedono principalmente alla loro sussistenza ed a quella della loro famiglia.

Art. 3. I soci contribuenti onorari, sono quelli altri che vogliono concorrere colla loro offerta al benessere e miglioramento della Classe Operaja.

Delle ammissioni ed esclusioni e delle tasse

Art. 4. Le domande per l'ammissione devono essere fatte alla Direzione od in iscritto direttamente, o verbalmente col mezzo di uno dei componenti la Commissione.

Nella domanda si deve esprimere il nome, cognome, paternità, luogo di nascita, età, ultimo domicilio, ed arte o mestiere esercitati, e più deve essere la domanda corredata da un certificato medico che dichiara la sana costituzione fisica e perfettamente atto al lavoro.

La commissione respingerà le istanze che non sono corredate dal certificato medico, e per le altre delibererà a scruttinio segreto.

Art. 5. La società non guarda la condotta anteriore del socio ritenendo che colla inscrizione prometta di condurre una vita operosa sotto la piena osservanza delle leggi.

Art. 6. Sarà escluso dalla società per decisione dell'assemblea generale il socio che dopo due ammonizioni pronunciate dal Consiglio continuasse a tenere una condotta pubblicamente immorale e specialmente fosse dedito all'abuso del vino, liquori od all'ozio.

Art. 7. Il socio che venisse condannato per furto, truffa, infedeltà, attentato al costume o per altra colpa infamante resta escluso dalla società senza alcun diritto di retrodazione di quella somma che avrà versato in cassa come socio.

Art. 8. I soci esclusi in forza dell'art. 6 che dassero prova di ravvedimento potranno essere riammessi per decisione del Consiglio, ma come soci nuovi e quindi cogli obblighi e diritti relativi.

Art. 9. I soci contribuenti onorari possono passare a soci effettivi, previo un'avviso di due mesi da darsi alla Direzione e sempre in iscritto.

Art. 10. Il socio che cambia di domicilio può continuare a far parte della società attenendosi sempre alle prescrizioni del presente statuto.

Art. 11. I soci che partissero per l'esercito o per gli effetti della coscrizione o volontariamente, cessano di pagare i contributi e dal ricevere sussidj, ma al loro ritorno hanno diritto di essere riammessi soci senza pagamento della tassa d'ingresso.

Art. 12. Le somme versate dal socio effettivo morto prima del compimento dei 6 mesi dalla data dell'inscrizione saranno restituite agli eredi del medesimo.

Art. 13. Ogni socio paga una tassa d'ingresso ed un contributo mensile. Le tasse d'ingresso si paga all'atto dell'inscrizione.

La tassa d'ingresso ed i contributi mensili sono determinati nella seguente tabella per ciascuna Categoria.

Categoria	Tassa d'ingresso	Contributo mensile
I.	L. 1.	L. 0, 80
II.	„ 2.	„ 1. —
III.	„ 3.	„ 1. —
IV.	„ 4.	„ 1. —

N.B. Per la 3.ª e 4.ª Categoria la tassa viene pagata anche nel periodo di sei mesi dalla data dell'inscrizione, sempre previo versamento della tassa di lire 2 già assegnata per la Categoria 2.ª

Appartengono	**alla**	**I.**	**Categoria**	**dagli**	**anni**	15	ai	20
„	„	II.	„	„	„	20	„	25
„	„	III.	„	„	„	25	„	35
„	„	IV.	„	„	„	35	„	50

e transitoriamente saranno ricevuti individui dell'età dai 50 ai 60 anni pagando la tassa d'in-

gresso di L. 6 ed il contributo mensile di L. 1 a condizione e non altrimenti che abbiamo ad inscriversi nei primi due mesi che si è istituita la Società, scorso il qual termine non saranno più accettati.

Art. 14. La tassa d'ingresso per quei soci che hanno compiuto il 50 anno, sarà facoltativo al Consiglio o Direzione di autorizzare il socio di pagare in rate settimanali, non meno però di Lire una per rata e la tassa di L. 2 all'epoca dell'inscrizione.

Art. 15. Il contributo settimanale deve essere pagato dal socio anche in caso di malattia.

Art. 16. Il socio che alla fine del mese non avrà saldato le rate settimanali del mese stesso, incorrerà nella multa della metà del suo debito. Se poi alla fine del mese successivo non lo avrà saldato s'intenderà decaduto dalla qualità di socio.

Art. 17. Il socio onorario che avrà lasciato trascorrere un'anno senza pagare lo stabilito contributo si considererà come toltosi spontaneamente dalla Società.

Art. 18. I soci effettivi dovranno fare ogni Domenica il versamento della loro tassa di Centesimi 20 per quelli della 1.ª Categoria, e per la 2.ª 3.ª 4.ª di Centesimi 25 in mano al socio Collettore nominato dalla Direzione, e a titolo di ricevuta verrà fatta annotazione sul rispettivo libretto e ai soci onorarj verrà rilasciata corrispondente bolletta di pagamento.

Art. 19. I soci s'impegnano di cooperare acchè si ottenga alla Società fiducia in paese e fuori e di condursi all'uopo con principj di sana moralità, di mandare i propri figli alle Scuole, di frequentare essi stessi alle Scuole serali e festive che sono attivate nel Comune.

Art. 20. Tutti quelli che fanno già parte ad altre Società degli Operai e che volessero a questa inscriversi, sono esenti dalla tassa d'ingresso.

Dei sussidii

Art. 21. Ogni socio effettivo avrà diritto di godere del sussidio trascorso un'anno dalla data dell'istituzione della Società, e anche prima se risultassero rendite sufficienti.

Art. 22. Per godere di tale sussidio deve il socio o chi per esso, notificare entro giorni 3 la malattia al proprio Consigliere visitatore. La notifica sarà fatta con fede medica, e pei soci fuori di Curtatone dovrà essere autenticata dal Sindaco del luogo.

Pei giorni di ritardo nel fare la notifica il socio non riceverà sussidio.

La fede medica dovrà essere rinnovata ogni tre giorni per comprovare la continuazione della malattia sotto la stessa comminatoria.

Art. 23. Il sussidio è di Italiane Lire (1) al giorno.

Art. 24. Ammalandosi il socio mentre è in mora gli verrà fatta la trattenuta del suo debito pei soccorsi giornalieri.

Art. 25. Non si fa luogo a sussidi per malattia di soli tre giorni.

Art. 26. Le malattie provenienti dall'abuso del vino o liquori o da risse provocate dal socio, non danno diritto a sussidio.

Nelle malattie veneree il socio non percepirà che la metà del sussidio, e soltanto nel tempo che sarà obbligato al letto.

Art. 27. I sussidi non possono continuare per più di 90 giorni. Se la durata della malattia è maggiore, il Consiglio assegnerà all'infermo un sussidio proporzionato ai fondi di cui la Società potrà disporre.

Art. 28. Ogni socio effettivo inscritto da cinque anni il quale sia dichiarato inabile per sempre al lavoro avrà diritto ad un sussidio di Cen. 50 al giorno con fondo apposito da formarsi a tale scopo.

Art. 29. Se tale impotenza permanente sopraviene al socio prima che siano scaduti i 5 anni dalla sua ammissione la Direzione lo escluderà dalla Società restituendogli tutto ciò che avrà pagato.

Della Rappresentanza e Gestione della Società

Art. 30 La rappresentanza giuridica della Società in faccia alle Autorità, ai corpi morali, ed ai privati, è concentrata nella Direzione.

La Gestione interna della Società è affidata al Consiglio, a cui vanno uniti un *Segretario* ed un *Cassiere.*

Il Consiglio d'Amministrazione si compone dei Membri della Direzione, dei Visitatori e dei Collettori.

Art. 31. La Direzione è composta del Presidente e di quattro Membri.

I membri della Direzione suindicati stanno in carica un'anno e possono ancora essere rieletti.

Il Segretario ha voto nelle deliberazioni delle assemblee generali, e del Consiglio d'Amministrazione semprechè non sia retribuito giusto l'art. 57.

Art. 32. La Società nominerà sei Consiglieri Visitatori eleggendone uno per ogni Frazione del Comune.

La durata in ufficio dei Visitatori è di un'anno e potranno essere rieletti.

Al Visitatore che trascurasse il proprio mandato verrà inflitta la multa di L. 2 la quale andrà a favore della Società.

Art. 33. A formar parte della Direzione possono essere eletti anche soci Contribuenti Onorari. - Anche la nomina del Segretario e del Cassiere potrà esser fatta fra i soci contribuenti.

Art. 34. La Direzione e i sei Visitatori compongono il comitato pei sussidi ordinarii di malattia e convalescenza.

Art. 35. Per vacanze nel corso dell'anno in conseguenze di decesso, assenza o rinuncia, si supplisce dai membri del Consiglio nell'ordine del numero dei voti da esso conseguito, solo quando le vacanze arrivassero alla metà dei membri si farà la convocazione dei soci per le nuove nomine.

Art. 36. Il membro del consiglio che rifiutasse l'incarico conferitogli dopo di averlo accettato e non assistesse alle adunanze generali o speciali per tre volte consecutive senza una legittima causa da notificarsi al Presidente, si terrà decaduto dalla carica e si procederà al suo rimpiazzo nei termini di cui all'articolo precedente.

Art. 37. Le spese sì ordinarie che straordinarie vengono sostenute sul fondo sociale disponibile. - Ogni anno verrà dalla Società stanziato un fondo sui residui attivi degli anni precedenti, per far fronte ai sussidii di cronicità di cui all'art. 28.

Art. 38. Il conto consuntivo ed il progetto

del conto preventivo annuale formasi dalla Direzione discutesi dal Consiglio indi si sottopone all'adunanza dei soci a cui è riservata l'approvazione.

Art. 39. I fondi residuanti attivi potranno essere impiegati dalla Direzione in Cartelle del Debito Pubblico o presso altre accreditate Società, salvo all'adunanza generale il deliberarne il miglior reimpiego.

Delle adunanze

Art. 40. Le adunanze della Società, del Consiglio d'Amministrazione e del comitato dei sussidi sono ordinarie e straordinarie.

In via ordinaria le adunanze hanno luogo:

1.° Per il Comitato dei sussidi una volta per settimana.

2.° Per il Consiglio d'amministrazione la 1ª Domenica d'ogni mese.

3.° Per la società due volte all'anno: la *prima* in Febbrajo e la *seconda* in Settembre.

Art. 41. Sono oggetti spettanti la trattazione nelle adunanze ordinarie della Società specialmente in quella di Febbrajo i seguenti:

a) Esame del conto consuntivo dell'annata precedente del preventivo dell'anno nuovo.

b) Impiego dei fondi sociali.

c) Radiazione od accettazione di nuovi soci.

d) Nomina dei soci Onorarii.

In quella di Settembre:

a) Nomina dei membri del Consiglio pel futuro anno.

b) Nomina dei tre Revisori dei Conti.

c) Radiazione ed accettazione di nuovi soci.

d) Nomina dei soci Onorarii.

Art. 42. Queste adunanze saranno notificate al domicilio di ciascun socio in luogo per cura dei singoli Collettori quindici (15) giorni prima con circolare indicante gli oggetti da trattarsi, e si terranno in giorno festivo nel locale predisposto dalla Direzione.

Art. 43. Per la validità di tali adunanze, dovranno intervenire almeno in numero di un terzo del totale dei soci; mancando il quale numero si fisserà un'altra adunanza pel più vicino giorno festivo col semplice pubblico Avviso, ed in tale seconda adunanza qualunque numero dei soci basterà per la validità della medesima.

Art. 44. Tutte le deliberazioni in generale, debbono esser prese a maggioranza assoluta dei voti. Tale prescrizione vale anche per le adunanze del comitato dei sussidii e del consiglio.

Art. 45. Nelle adunanze generali i soci non potranno mai farsi rappresentare.

Art. 46. Nessun socio potrà prendere la

parola se non gli è accordata dal Presidente, il quale in caso di renitenza d'alcuno potrà invitarlo ad uscire dalla sala, ed avrà la cura ed i diritti del mantenimento dell'ordine nelle adunanze e potrà anche dichiarare sciolta la seduta nel caso contrario.

Art. 47. In qualsiasi adunanza le votazioni di regola si faranno per alzata e seduta, e per appello nominale se la prova riesce dubbia: quelle riguardanti persone si faranno a scrutinio segreto, nel qual caso saranno chiamati a controllare lo scrutinio quattro soci, cioè i due più vecchi ed i due più giovani presenti all'assemblea che sappiano però leggere e scrivere. - Se si trattasse poi del fatto di qualche socio, questi esposte le proprie ragioni, dovrà ritirarsi finchè l'adunanza procederà alla votazione, sempre coll'assistenza degli scrutatori.

Art. 48. Il comitato dei sussidi ed il consiglio sono adunati in via straordinaria dal Presidente. - La Società è pure convocata dal Presidente dietro deliberazioni del consiglio per oggetti importanti e che escono dalle ordinarie attribuzioni dello stesso, tali sarebbero accettare offerte a condizioni onerose, inscrivere un rilevante numero di soci, e modificare per qualche emergenza il presente Statuto.

Art. 49. Per la convocazione delle Adunanze straordinarie l'invito ai soci dovrà esser fatto almeno 24 ore prima, mediante Circolare.

Art. 50. La nomina del Consiglio d'Amministrazione devoluta alla Società si fa a scrutinio segreto e nel seguente modo:

In una scheda si pongono le proposte del Presidente e dei quattro membri componenti la Direzione.

In un'altra scheda si metteranno da una parte le proposte pei Collettori, e nell'altra finca altrettanti nomi pei Visitatori; in una terza scheda saranno messi i nomi proposti per il *Segretario* ed il *Cassiere*.

Per tutte le suindicate nomine si dovrà richiedere la maggioranza assoluta di voti.

Della Direzione e del Consiglio d'Amministrazione

Art. 51 Il Presidente ha le seguenti mansioni:

a) Presiede le sedute del Consiglio, del Comitato dei sussidi e della Società convocati in assemblea generale.

b) Firma i mandati di pagamento, le corrispondenze e tutti gli atti della Società assieme ad altro dei membri della Direzione e del Segretario.

c) Sorveglia l'andamento della Società, la tenuta dei libri e documenti, che saranno ostensibili ad ogni socio nei giorni di ordinaria seduta del comitato dei sussidi e del Consiglio.

d) Promuove in ogni modo l'interesse sociale e procura di tenersi in corrispondenza con altre Società operaje.

e) Da opera pel pronto esaurimento d'ogni affare.

Art. 52. I membri della Direzione assistono il Presidente e lo coadiono in ogni incumbenza predisponendo i bilanci consuntivi e tutti gli oggetti da trattarsi in generale adunanza, dà esecuzione alle deliberazioni sociali, ed alle prescrizioni dello Statuto.

Art. 53. I Collettori rappresentano ognuno la propria Frazione, e ad essi che ogni socio deve rivolgere le proprie rimostranze, i quali sono obbligati subito notificarle alla Direzione con quella accompagnatoria che trovassero del caso.

Del Comitato dei Sussidi e dei Visitatori

Art. 54. Il Comitato decide intorno alle domande o rimostranze che in fatto di sussidii venissero sporte alla Direzione.

Art. 55. I visitatori dovrano oltre al verificare e certificare lo stato di salute dei soci che percepiscono sussidio, portar loro anche il sussidio settimanale, e rendere al più presto possibile informata la Direzione dello stato degli ammalati da essi dipendenti.

Del Consiglio d'Amministrazione

Art. 56. Il Consiglio propone sulla accettazione di nuovi soci, come sulla cancellazione, e sui reclami eventuali.

a) Riceve gli atti più importanti e sopratutto quelli destinati alla pubblicità.

b) Provvede agli impieghi dei fondi sociali nei modi stabiliti dall'adunanza generale dei soci.

c) Prende quelle determinazioni che riguardano il buon andamento della Società ed il maggior suo sviluppo.

d) Decide sull'emolumento da accordarsi al Segretario, nonchè ad un inserviente.

e) Esamina i conti ed i bilanci predisposti dalla Direzione.

f) Dimette tutti gli oggetti che si devono portare all'ordine del giorno nell'Assemblea generale.

Del Segretario

Art. 57. La Società ha un Segretario nominato e confermato dall'assemblea generale, e dipende immediatamente dalla Direzione, il quale potrà anche essere stipendiato.

Art. 58. Il Segretario è il relatore ordinario della Direzione, ed è suo ufficio:

a) Di tenere la cancelleria, stendere i processi verbali delle Assemblee generali, e di quelle della Direzione; e del Consiglio d'Amministrazione.

b) Di controfirmare gli atti, protocollarli, e conservare i registri tutti.

c) Di evadere le corrispondenze, dietro incarico della Direzione.

d) Di esaminare i bilanci del Cassiere, e redigere il prospetto del resoconto annuale.

e) Di tenere esposto nella sala dell'Ufficio un quadro generale dei Soci indicanti le cariche, che ad ogni singolo socio vennero conferite.

f) Di tenere finalmente il libro mastro della Società, di registrare le inscrizioni e radiazioni, di annotare i mandati, e quant'altro ha attinenza colla contabilità sociale.

Del Cassiere

Art. 59. Il Cassiere dovrà presentare ogni tre mesi il bilancio di Cassa, ed in fine dell'anno un bilancio annuale.

Nel corso dell'anno

a) Paga i mandati regolarmente emessi dalla Direzione ritirandone quitanza.

b) Esige le somme dai collettori incas-

sate dietro regolare reversale della Direzione, rilasciandone ricevuta ai medesimi sui propri libretti, annotando volta per volta sul libro di cassa che terrà in evidenza, ed in giornata, esibendone l'ispezione alla Direzione ad ogni richiesta.

c) Dovrà trovarsi in tutte le ultime Domeniche dei mesi, nelle ore prescritte nella sala dell'Ufficio per ritirare i denari dai Collettori.

d) Dovrà inoltre dare avviso alla Direzione acciò disponga per il collocamento delle somme che ha in cassa di più delle Lire duecento, non essendo permesso tenere una somma maggiore pei fondi di scorta fissati ai sussidi ordinari.

Dei Collettori

Art. 60. È obbligo dei collettori:

a) Di trovarsi in tutte le Domeniche a disposizione dei soci delle rispettive Frazioni per ritirare dai medesimi i contributi settimanali o mensili.

b) di portarsi in tutte le ultime Domeniche dei mesi all'Ufficio della Società, ognuno col suo Bollettario, del quale, fatto dal Segretario lo spoglio, gli verrà rilasciato analogo recipiat per il versamento delle somme incassate le quali saranno tosto passate nelle mani del Cassiere.

c) Di fare avvertita mensilmente la Direzione dei soci che fossero in mora di contributo.

d) Di tenere in evidenza il suo bollettario ogni qualvolta si presenti per qualche bisogno di ispezionarlo la Direzione.

e) Essi sono responsabili delle somme riscosse.

Dello scioglimento della Società

Art. 61. Lo scioglimento della Società non potrà trattarsi, se non dietro domanda di un terzo dei soci, e dietro convocazione di due generali assemblee le quali dovranno essere notificate un mese prima con circolare ad ogni socio indicante i motivi precisi e lo scopo proposto. — Devono inoltre queste adunanze essere tenute alla distanza di un mese l'una dall'altra e esservi presente, acciò siano valide, almeno tre quinti del numero totale dei soci.

Art. 62. Qualunque sia la decisione dello scioglimento o sospensione della Società presa nella prima adunanza generale non sarà valida, se non viene riconfermata con egual numero di voti nella seconda, ed ambedue saranno nulle se non comprendono due terzi dei voti dei soci presenti.

Art. 63. Non raggiungendo poi il numero

legale nelle dette due assemblee, si ripeterà la convocazione dopo quindici giorni, ed in questa saranno valide le deliberazioni prese anche intervenendo la sola metà del numero sociale dei soci.

Art. 64. Nel caso non prevedibile di scioglimento della Società e per qualsiasi causa i fondi sociali saranno divisi fra tutti i soci effettivi ed onorarj, ed in caso di morte di alcuno di essi, fra i suoi eredi.

Disposizioni transitorie

Art. 65. Morendo un socio, tutti i soci dimoranti nella Frazione ove trovansi il defunto, dovranno intervenire per accompagnare il feretro nel Cimitero.

Art. 66. Il servizio medico della Società, per quanto riguarda il rilascio dei certificati dietro intelligenza da prendersi dalla Direzione coi signori Medici condotti del luogo, verrà da essi prestato gratuitamente.

Art. 67. La bandiera della Società sarà divisa in tre uguali zone longitudinali, rappresentanti queste i tre colori Nazionali; sulla fascia che va unita alla medesima, vi sarà scritto:

Da un lato

Società Operaja di Curtatone

Dall'altro

Lavorando si onora la Patria

Curtatone, 15 Maggio 1870.

IL COMITATO

Collini Giuseppe
Cominelli Andrea
Panizza Probo
Botti Vincenzo

N. d'Ordine N. di Matricola

CATEGORIA

Cognome e Nome
Qualità del Socio

Epoca di nascita
Luogo di domicilio
Luogo di residenza
Condizione
Pagante la quota settimanale di Cent.
Per tassa d'ammissione L.
Curtatone, li · *187*

Il Presidente

Il Segretario

INGRESSO

TE il pagamento					TOTALE		FIRMA dell'Esattore

Anno 187

MESI	SETTIMANE					TOTALE Mensile
	1	2	3	4	5	
Gennaio						
Febbraio						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						
Totale						

Anno 187

MESI	SETTIMANE					TOTALE Mensile
	1	2	3	4	5	
Gennaio						
Febbraio						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						
Totale						

Anno 187

MESI	SETTIMANE					TOTALI
	1	2	3	4	5	Mensile
Gennaio						
Febbraio						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						
Totale						

Anno 187

MESI	SETTIMANE					TOTALE Mensile
	1	2	3	4	5	
Gennaio						
Febbraio						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						
Totale						